



**Federico Colombo**

(dottorando di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

**'Costituzione spirituale' e dovere di concorrere  
al progresso della società: spunti per un'indagine \***

*'Spiritual constitution' and the duty to contribute  
to the progress of society: points for analysis \**

ABSTRACT: Today, the Italian Constitution invites the scholar of law and religion to extend his research, starting from the micro-system of regulation of the religious factor, to the boundaries, not always definable with certainty, of the 'spiritual constitution'. The compass with which to orient the investigation is Article 4(2) of the Constitution, which prescribes the contribution to the "material or spiritual progress of society". This provision helps to structure the physiognomy of the Republic in a secular, pluralist and 'progressive' sense. However, there are many interpretative knots to unravel. First of all, there is the reference to the idea of progress, which would seem to imply a predetermined path of social development, apparently at odds with the neutral character of today's 'living' order. This is only an apparent antinomy, which can be dissolved through a work of conceptual refinement of the terms in question and, at the same time, through an actualisation of the duties of solidarity in the post-secular landscape.

1 - Alcune recenti prospettazioni sociologiche hanno evidenziato il carattere paradossale del processo di (ormai *post*) secolarizzazione in atto, che sembrerebbe connotare il tempo presente come un periodo di 'tramonto' e, insieme, di 'rinascita' del sacro<sup>52</sup>.

---

\* Lo scritto riproduce, con l'aggiunta delle note, il testo della relazione tenuta al Convegno "Il dialogo tra diritto costituzionale e diritto ecclesiastico" (Siena, 3-4 novembre 2022).

Contributo selezionato e approvato dal Comitato scientifico.

<sup>52</sup> Sottolinea l'aspetto "paradossale" della secolarizzazione U. BECK, *Il Dio personale. La nascita della religiosità secolare*, Laterza, Roma, 2009, p. 30 ss., per il quale si assisterebbe oggi a una crisi delle religioni istituzionali, non della spiritualità *tout court*, che sarebbe divenuta "personale". Sulle più recenti prospettive teoriche in materia di secolarizzazione, si veda I. BIANCO, *Il postsecular turn: politica, religione e società oltre la secolarizzazione?*, in *Società Mutamento Politica*, n. 15 del 2017, p. 81 ss.



La realtà contemporanea, infatti, sarebbe contrassegnata da antinomici fenomeni di indebolimento e di rafforzamento del ruolo politico delle religioni<sup>53</sup>, le quali se da un lato non paiono più in grado di indirizzare i comportamenti dei propri fedeli secondo percorsi di ortodossia, dall'altro assurgerebbero a baluardi di una comune identità tradizionale<sup>54</sup>, asseritamente minacciata dalla 'liquefazione' della sfera pubblica caratteristica dell'età moderna e contemporanea<sup>55</sup>.

Per districarsi tra le contraddizioni che, all'apparenza, concorrono a descrivere l'odierno contesto sociale, è necessario distinguere i profili istituzionali, collettivi e individuali del fatto religioso. Sembra invero che le forme di spiritualità singolari o micro-comunitarie siano attualmente più diffuse rispetto al passato<sup>56</sup>, nel solco di una, prima celata e ora evidente, crisi di rappresentatività dei gruppi religiosi tradizionali<sup>57</sup>.

---

<sup>53</sup> Oltre che da istanze di conservazione e di rinnovamento della società (anche religiosa), come posto in luce da **M. VENTURA**, *Creduli e credenti. Il declino di Stato e Chiesa come questione di fede*, Einaudi, Torino, 2014. Sul ruolo delle religioni di fronte alle sfide della contemporaneità si rinvia a **ID.**, *Nelle mani di Dio. La super-religione del mondo che verrà*, il Mulino, Bologna, 2021.

<sup>54</sup> Sul punto si veda, di recente, **A. NEGRI**, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico*, Carocci, Roma, 2022, p. 13 ss., specialmente p. 18, per il quale "[l]e religioni hanno fornito, in altre parole, le chiavi per la riscoperta delle radici di un'identità collettiva, smarrita o percepita in pericolo".

<sup>55</sup> D'obbligo il richiamo alla trilogia di **Z. BAUMAN**, *Modernità liquida* (2000), traduzione italiana di S. MINUCCI, Laterza, Roma-Bari, 2002; **ID.**, *Vita liquida* (2005), traduzione italiana di M. CUPELLARO, Laterza, Roma-Bari, 2006, e **ID.**, *Paura liquida* (2006), traduzione italiana di M. CUPELLARO, Laterza, Roma-Bari, 2008. Cfr. sul punto **A. MORELLI**, *Tra Babele e il nulla: questioni etiche di fine vita, «nichilismo istituzionale» e concezioni della giustizia*, in P. FALZEA (a cura di), *Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita*, Jovene, Napoli, 2009, pp. 162-163, per il quale "[l]a liquefazione della sfera pubblica non può che comportare il deterioramento della stessa etica pubblica, predicare la liquidità della quale condurrebbe ad una contraddizione in termini, ad un autentico nonsense".

<sup>56</sup> Lo evidenzia **S. FERRARI**, *Laicità asimmetrica. Cristianesimo e religione civile in Europa*, in *Il Regno-attualità*, n. 6 del 2006, p. 200 ss. (ora in **ID.**, *Scritti. Percorsi di libertà religiosa per una società plurale*, a cura di C. CIANITTO, A. FERRARI, D. MILANI, A. TIRA, il Mulino, Bologna, 2022, p. 98), per il quale la realtà contemporanea sarebbe caratterizzata «da una frammentazione etica e culturale alimentata non soltanto da un "individualismo atomizzante (largamente previst[o] e in una certa misura mess[o] in conto dai teorici dello stato liberale)"» ma anche dalla divisione della società "in comunità parziali, alcune delle quali a sfondo etnico culturale o religioso".

<sup>57</sup> Già **G. CASUSCELLI**, *Post-confessionismo e transizione. I problemi del diritto ecclesiastico nella attuale esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 113 s., segnalava "un allentamento della compatta obbedienza dei cattolici a direttive emanate nell'esercizio



La svolta post-secolare (il cosiddetto “*post-secular turn*”<sup>58</sup>) sembra non essere sfuggita alla Corte costituzionale, che ha recentemente riformulato l’enunciato del principio di laicità, adattandolo, in ipotesi, alla multiformità dell’attuale panorama delle esperienze di fede<sup>59</sup>. Secondo la Consulta, infatti, il principio supremo deve oggi essere inteso “non come indifferenza dello Stato di fronte all’*esperienza religiosa*, bensì come tutela del *pluralismo*, a sostegno della massima espansione della *libertà di tutti*, secondo criteri di imparzialità”<sup>60</sup>, mentre nella primigenia formulazione esso “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle *religioni* ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della *libertà di religione*, in regime di *pluralismo confessionale e culturale*”<sup>61</sup>.

L’ampliamento del campo di azione positiva dell’ordinamento laico (“non [...] indifferenza dello Stato di fronte all’*esperienza religiosa*” *tout court*, anziché “dinanzi alle religioni” soltanto) e l’affrancamento della libertà e del pluralismo da ogni attributo di sorta possono essere considerati segni di un sistema giuridico viepiù aperto al vissuto spirituale non mediato dall’intervento delle istituzioni religiose<sup>62</sup>.

---

autoritativo del magistero ecclesiastico” e «una certa “crisi di rappresentanza” (sostanziale e/o formale) degli apparati burocratici e istituzionali della chiesa cattolica [...] che ha visto non solo accrescersi il fenomeno a sfondo contestativo dell’associazionismo spontaneo dei fedeli, ma anche il coagulo di strumenti “collaterali” per la tutela di interessi settoriali». Sulla recente “iper-individualizzazione del credo” si veda invece **J. PASQUALI CERIOLI**, *(Non) conclusioni: tre questioni su minoranze e laicità positiva negli attuali anni Venti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 13 del 2021, p. 183.

<sup>58</sup> L’espressione è di **G. McLENNAN**, *The Postsecular Turn*, in *Theory, Culture & Society*, n. 4 del 2010, p. 3 ss.

<sup>59</sup> Particolare attenzione al mutamento dell’enunciato è stata dedicata da **J. PASQUALI CERIOLI**, *Parola, ideologia e sicurezza a novant’anni dalla “legge sui culti ammessi”*. Dalla “libera” discussione in materia religiosa alla libertà di propaganda, in *Diritto e Religioni*, Quaderno monografico 1, n. 1 del 2020, p. 222, e da **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3 del 2020, p. 898.

<sup>60</sup> Corte cost., sentenza n. 67 del 2017 e successivamente n. 254 del 2019, enfasi aggiunta.

<sup>61</sup> Corte cost., sentenza n. 203 del 1989, enfasi aggiunta.

<sup>62</sup> La nuova formulazione, inoltre, “eleva il pluralismo da regime di contesto a oggetto immediato della tutela, attirando da ultimo anche il principio d’imparzialità tra i contenuti primari del principio” (così **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 898).



2 - La rimodulazione del significante 'laicità' invita l'ecclesiasticista a ridimensionare la portata "del carico 'quantitativo' in cui si articola la disciplina [costituzionale] dedicata alla dimensione collettiva del credo positivo"<sup>63</sup>, suggerendo la ricerca di ulteriori tramiti di emersione del canone supremo<sup>64</sup>. La laicità, infatti, prima che un dato giuridico di matrice giurisprudenziale, rappresenta un fine-valore immanente alla Costituzione<sup>65</sup>, (solo) 'testimoniato' (e non posto) dalle singole previsioni della Carta<sup>66</sup>. L'articolato normativo originariamente individuato dalla

---

<sup>63</sup> Come evidenziato da **J. PASQUALI CERIOLI**, "Senza D": *La campagna Uaar tra libertà di propaganda e divieto di discriminazioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2020, p. 51, la "sopravalutazione" del "numero delle disposizioni riferite alle realtà confessionali" avrebbe indotto alcuni interpreti a ritenere, erroneamente, che "il nostro impianto costituzionale sia connotato da un certo *favor religionis*", a discapito della non-credenza. Cfr. **N. COLAIANNI**, *Trent'anni di laicità (Rileggendo la sentenza n. 203 del 1989 e la successiva giurisprudenza costituzionale)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2020, p. 57 ss., per il quale "[s]e si fosse limitata a invocare solo gli artt. 2, 3 e 19, la Corte sarebbe ben pervenuta allo stesso risultato, avrebbe dato alla questione una svolta costituzionalmente orientata, ma avrebbe lasciato in piedi l'equivoco di fondo che si annidava in quella posizione e che poteva riemergere all'occorrenza: l'esistenza, accanto a quello principale degli artt. 2, 3 e 19 (il *favor libertatis*), di un secondo canale speciale, segnato dagli artt. 7, 8 e 20 (il *favor religionis*), dedicato al passaggio indenne delle norme di derivazione pattizia con la chiesa cattolica".

<sup>64</sup> La nuova formulazione è stata richiamata, insieme alla precedente, nella sentenza n. 24414 del 2021 delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in materia di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Ad avviso di **M. TOSCANO**, *La parabola della laicità "all'italiana" nelle controversie sull'esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, in **C. NARDELLA, L. VANONI, M. TOSCANO** (a cura di), *Simboli contesi*, in corso di pubblicazione, la pronuncia potrebbe costituire un "indicatore di impatto" della rienuciatione del principio supremo, soprattutto nella parte in cui estende la possibilità di affissione anche a simboli non religiosi.

<sup>65</sup> Secondo l'impostazione di **C. MORTATI**, *La Costituzione in senso materiale* (1940), ristampa, Giuffrè, Milano, 1998, p. 120, per il quale la Costituzione materiale permane "accanto a quella formale, dalla prima derivata, mai interamente assorbita in questa, ma tuttavia della stessa sua natura". In argomento cfr. **G. SILVESTRI**, *Il problema costituente come problema teorico-giuridico*, in *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, n. 8 del 2004, p. 521 ss., e **M. PERINI**, *A proposito di «neocostituzionalismo»*, in *Studi senesi*, n. 2 del 2003, p. 306 ss., specialmente p. 364 ss.

<sup>66</sup> Non a caso, per la Corte costituzionale, "gli artt. 3 e 19 vengono in evidenza come valori di libertà religiosa [...]. I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale" (Corte costituzionale, 12 aprile 1989, n. 203, enfasi aggiunta). Cfr. sul punto **J. PASQUALI**



Consulta nella sentenza n. 203 del 1989 (artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost.) non esaurisce l'ambito di operatività del principio supremo, il quale "rompe le rigidità di confine che ne ha (solo) descritto, in origine, il disvelamento, per irradiare poi la sua primaziale capacità nomopoietica in ogni settore"<sup>67</sup> di svolgimento del "progresso [...] spirituale della società" (art. 4, secondo comma, Cost.).

Si delinea così un sistema ancipite che consente, in ipotesi, di individuare alcuni schemi interpretativi comuni (pur a fronte di regolamentazioni positive distinte) all'insieme delle norme che concernono le molteplici "espressioni dello spirito umano": da un lato, l'arte e la scienza, di cui agli artt. 9 e 33 Cost., dall'altro la religione, artt. 3, 7, 8, 19, 20, e oggi 117 Cost.<sup>68</sup>. Paiono infatti sussistere alcune simmetrie di disciplina tra i due gruppi di previsioni. Gli artt. 19 e 33 Cost., per esempio, sembrerebbero finalizzati a soddisfare la medesima necessità di tutela: difendere la coscienza del singolo, latamente intesa, dalle interferenze dei pubblici poteri<sup>69</sup>; gli artt. 3, secondo comma, 7, secondo comma, 8, terzo comma, e 9 Cost., di converso, paiono parimenti volti ad assicurare una tutela positiva, *magis ut valeat*, alle diverse attività che contribuiscono al "progresso [...] spirituale della società" (art. 4, secondo comma, Cost.).

Il complesso normativo così individuato (artt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 33, 117 Cost.) potrebbe essere denominato, sulla scorta di una felice scelta lessicale dei Costituenti, la 'Costituzione spirituale'. L'ipotesi da cui muove la presente relazione, infatti, è che l'art. 4, secondo comma, Cost. possa costituire un *trait d'union* tra il microsistema di disciplina del fattore religioso e le norme che riguardano la dimensione culturale dell'esistenza,

---

**CERIOLI**, *Laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2 del 2023, e in **AA. VV.**, *Scritti in onore di Carlo Enrico Paliero*, in corso di pubblicazione.

<sup>67</sup> Così **J. PASQUALI CERIOI** in **G. D'ANGELO, J. PASQUALI CERIOI**, *L'emergenza e il diritto ecclesiastico: pregi (prospettivi) e difetti (potenziali) della dimensione pubblica del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 19 del 2021, p. 77, ora in **R. SACCHI** (a cura di), *Valori dell'ordinamento vs. esigenze dell'emergenza in una prospettiva multidisciplinare*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 383 ss., specialmente p. 442.

<sup>68</sup> Come già evidenziato da **G. CASUSCELLI**, *Post-confessionismo e transizione*, cit., p. 37, la religione non occupa un posto né esclusivo né predominante tra i fattori che contribuiscono al progresso spirituale della società, dovendo, a questo proposito, essere "accomunata [...] ad altre espressioni dello spirito umano: la scienza, l'arte, in prima linea, in tutte le molteplici suddivisioni cui esse possono dar luogo".

<sup>69</sup> Sul rapporto tra libertà religiosa e libertà di espressione artistica si veda **P. FLORIS**, *Libertà di religione e libertà di espressione artistica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1 del 2008, p. 157 ss.



ponendo in evidenza alcuni aspetti comuni ai due ambiti oggettivi, che pure rimangono distinti e peculiari.

Per liberare le sopite potenzialità ermeneutiche dell'articolo, tuttavia, non basta lasciarsi alle spalle l'interpretazione che esaurisce lo "spirituale" nell'attività contemplativa svolta da sacerdoti e religiosi<sup>70</sup>, occorrendo in primo luogo chiarire in che cosa si sostanzia il canone solidaristico che informa il nostro sistema ordinamentale. L'art. 4, secondo comma, Cost., invero, sembrerebbe porsi in rapporto di *species a genus* con l'art. 2 Cost., segnatamente nella parte in cui prescrive che la Repubblica, oltre a garantire i diritti inviolabili dell'uomo, richieda "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

3 - Si tratta di un profilo che stimola il "dialogo" tra gli studiosi di diritto ecclesiastico e di diritto costituzionale<sup>71</sup>, che hanno recentemente contribuito a ridurre la storica sproporzione di analisi tra situazioni giuridiche passive e attive di rilievo apicale<sup>72</sup>, approfondendo il tema della solidarietà costituzionale<sup>73</sup>. I portati di queste ricerche consentono

---

<sup>70</sup> Facendo riferimento alla dimensione spirituale del progresso, infatti, la parte cattolica dell'Assemblea costituente intendeva mettere "gli ordini religiosi al riparo da un possibile ritorno dei criteri che ispirarono la legislazione eversiva del 1866-1870": cfr. **G.F. MANCINI**, art. 4, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975, p. 256.

<sup>71</sup> Sugli elementi di contatto tra le due discipline si veda, per tutti, **G. FATTORI**, *Diritto costituzionale della religione. Repertorio della manualistica e analisi dei percorsi*, Giappichelli, Torino, 2018.

<sup>72</sup> Come evidenziato da **A. MORELLI**, *Editoriale. Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, in *Diritto Costituzionale*, n. 2 del 2019, p. 7, infatti, "[s]e per una prima lunga fase della storia repubblicana, i diritti (e i loro principali custodi: i giudici e le Corti) hanno rappresentato il principale oggetto degli studi costituzionalistici, da qualche anno è dato riscontrare un rinnovato interesse per la categoria dei doveri e per il connesso principio di solidarietà". Sulle ragioni di questa originaria sproporzione si vedano **ID.**, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in *Forum di Quaderni Costituzionali* ([www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)), 2015, p. 1 ss., e **F. POLACCHINI**, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bononia University Press, Bologna, 2016. Giova altresì richiamare i contributi monografici di **G. LOMBARDI**, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1967, e di **C. CARBONE**, *I doveri pubblici individuali nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1968, eccezionali rispetto alla tendenza generale dell'epoca.

<sup>73</sup> Si rinvia, per tutti, a **F. GIUFFRÈ**, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2002, che pare essere stato tra i primi a riscoprire questa prospettiva d'indagine. Tra gli ecclesiasticisti, **F. FRENI**, *La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo. Analisi e*



anzitutto di rivalutare l'importanza giuridica (e non solo 'retorica') delle disposizioni (cosiddette) "di principio"<sup>74</sup>, le quali, oltre ad attribuire giustificazione e coerenza sistematica alla pluralità di norme che si pongono su un livello inferiore della gerarchia delle fonti, concorrono a delineare alcune traiettorie evolutive dell'ordinamento laico, nel rispetto della sua identità fondamentale<sup>75</sup>.

Le nuove prospettive d'indagine invitano così ad abbandonare la lettura che suggerisce di confinare l'art. 4, secondo comma, Cost. nel campo della morale e della pedagogia costituzionale, in quanto sprovvisto di coattività<sup>76</sup>. Nell'ottica del "diritto per principi"<sup>77</sup>, infatti, la norma produce, come minimo, due effetti significativi sulla "realtà giuridica"<sup>78</sup>: innanzitutto, in quanto direttiva di condotta, permette di giustificare potenziali misure positive o negative, di rango primario o secondario, finalizzate a 'sanzionare' comportamenti, rispettivamente, conformi, "supererogatori" o contrari rispetto al suo precetto<sup>79</sup>; in secondo luogo, operando come canone interpretativo-sistematico, impone

---

*proposte sul modello di laicità «all'italiana»*, Jovene, Napoli, 2013. Sul (connesso) concetto di responsabilità in diritto canonico si veda invece **M. d'ARIENZO**, *Il concetto giuridico di responsabilità: rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Pellegrini, Cosenza, 2012.

<sup>74</sup> D'obbligo il richiamo a **V. CRISAFULLI**, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Giuffrè, Milano, 1952.

<sup>75</sup> In questo modo, come evidenziato da **F. PIZZOLATO**, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Vita e Pensiero, Milano, 1999, il principio di solidarietà "viene a costituire il cardine dell'ordinamento giuridico e, come tale, la guida dell'evoluzione dello stesso" (p. 212), per cui "le situazioni soggettive attive tutelabili ex art. 2 saranno solo quelle che, pur non immediatamente contemplate in Costituzione, siano tuttavia coerenti con l'impianto sistemico della Costituzione stessa" (pp. 152-153).

<sup>76</sup> Così, tra gli altri, **L. BARASSI**, *Proprietà e comproprietà*, Giuffrè, Milano, 1951, p. 297 ss.; **A. BRUCCULERI**, *Il lavoro*, La civiltà cattolica, Roma, 1953, p. 35; **G. LOY**, **M. MAZZIOTTI DI CELSO**, *Il diritto al lavoro*, Giuffrè, Milano, 1956, p. 73. Come posto in luce da **C. CARBONE**, *I doveri pubblici individuali*, cit., p. 154, "si parla di dovere morale nella speranza che il dovere sancito dalla costituzione rimanga principio astratto e non venga assunto per attuare trasformazioni della struttura sociale".

<sup>77</sup> Cfr. **G. ZAGREBELSKY**, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992, p. 147 ss.

<sup>78</sup> In argomento **S. ROMANO**, voce *Realtà giuridica* (1944), in **ID.**, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Quodlibet, Macerata, 2019, p. 243 ss.

<sup>79</sup> Come osservato da **N. BOBBIO**, *Sulla funzione promozionale del diritto*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1969, p. 1314 ss., specialmente p. 1317, infatti, "si può scoraggiare dal fare così come si può incoraggiare a non fare. Quindi di fatto si possono dare quattro diverse situazioni: a) comandi rafforzati da premi; b) comandi rafforzati da castighi; c) divieti rafforzati da premi; d) divieti rafforzati da castighi". Secondo l'A. gli atti "superconformi" o "supererogatori" sono quelli "devianti per eccesso".



all'ordinamento di considerare diritti soggettivi soltanto le istanze di libertà che mirano a contribuire o di fatto contribuiscono al "progresso" della società e, quindi, allo "sviluppo" della personalità umana, confinando invece le attività antitetiche nel campo del divieto o, almeno, del *licere* semplice/materiale<sup>80</sup>. Si tratta di un aspetto, quest'ultimo, che potrebbe in futuro stimolare l'invocazione giurisprudenziale dell'articolo; secondo alcuni interpreti, invero, la parcellizzazione del panorama spirituale non avrebbe comportato una 'privatizzazione' dei problemi della coscienza, che sembrerebbero di contro assumere una crescente valenza pubblicistica<sup>81</sup>, traducendosi in una molteplicità eterogenea di rivendicazioni di tutela da armonizzare (solidaristicamente) tra loro<sup>82</sup>.

4 - Sono tuttavia numerosi i nodi interpretativi che restano da sciogliere. Primo fra tutti il riferimento al concetto di progresso, che, in ragione del significato assunto nel corso dei secoli<sup>83</sup>, sembrerebbe implicare un percorso predefinito di svolgimento sociale, all'apparenza in conflitto con l'attributo di neutralità dell'ordinamento oggi 'vivente'. Il "principio di distinzioni degli ordini" - che, ad avviso della Consulta «caratterizza nell'essenziale il fondamentale o "supremo" principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato»<sup>84</sup> - esclude infatti che la Repubblica possa fare propri valori (non solo religiosi, ma anche) etici e

---

<sup>80</sup> Sulla distinzione tra *licere* semplice, qualificato e materiale si rinvia a **G. CATALANO**, *Il diritto di libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 1957, pp. 42-43, nt. 123, il quale ricostruisce il dibattito dottrinale sul punto. Sul concetto di "libertà di fatto" si veda **A. CERRI**, *Rimeditazioni sulla cd. «libertà di fatto»*, in **AA. VV.**, *Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso*, vol. I, CEDAM, Padova, 1995, p. 167 ss.

<sup>81</sup> Come evidenziato da **M. CARTABIA**, *I "nuovi" diritti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 2011, p. 13, «[o]ggi in tutto il mondo occidentale tutto ciò che ha a che fare con questioni "moralì" o "eticamente controverse" tende ad essere dominato dal principio di autodeterminazione, il quale a sua volta genera tutta una serie di nuovi diritti individuali». Cfr. sul punto **A. MORELLI**, *Tra Babele e il nulla*, cit., p. 162.

<sup>82</sup> In questa prospettiva, **M. D'AMICO**, *I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo*, FrancoAngeli, Milano, 2016.

<sup>83</sup> Sulla storia dell'idea di progresso si veda, per tutti, **R. KOSELLECK**, *Progresso e decadenza* (2006), in **ID.**, *Il vocabolario della modernità*, traduzione italiana di C. SANDRELLI, il Mulino, Bologna, 2009, p. 52. Si rinvia altresì a **J. TAJADURA TEJADA**, *El preámbulo constitucional*, Comares, Albolote, 1997, p. 175 ss., il quale ricostruisce, in breve, il dibattito in argomento, propedeuticamente a un'analisi del preambolo della costituzione spagnola.

<sup>84</sup> Corte costituzionale, 8 ottobre 1996, n. 334. In argomento, per tutti, **J. PASQUALI CERIOI**, *L'indipendenza dello stato e delle confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 2006.



morali fissi e immutabili, presupponendo la continua rimodulazione, per via democratica, degli orizzonti teleologici del sistema giuridico<sup>85</sup>. In questa prospettiva, si dovrebbe piuttosto porre in risalto il carattere dinamico del progresso, il quale sembra parimenti sottendere un cambiamento storico graduale e privo di direzioni ultime, teoricamente illimitato.

Per garantire la continuità del processo di rigenerazione del formante comunitario, di cui all'art. 4, secondo comma, Cost., occorre evitare che le *Weltanschauung* di parte si facciano "tiranne"<sup>86</sup>, ostacolando lo scambio di posizioni tra maggioranze e minoranze. Solo il pluralismo, infatti, è in grado di stimolare il perpetuo mutamento dei valori sottostanti all'ordinamento giuridico, scongiurando indebiti monopoli nel campo dello 'spirito'.

Non tutti i principi, tuttavia, sono destinati a mutare. La Carta, infatti, pone alcuni argini insuperabili, che circoscrivono gli orizzonti di progresso sociale e giuridico. Si tratta di limitazioni formali e sostanziali tese a evitare che il procedimento di trasformazione ordinamentale si interrompa<sup>87</sup>. Si pensi al già richiamato principio di distinzione degli ordini, che impedisce al diritto di irrigidirsi dal punto di vista dogmatico, o al principio di eguaglianza (formale e sostanziale), che permette l'„effettiva partecipazione“ pluralistica di “tutti i lavoratori [nell'ampia accezione che possiamo desumere dalla lettura sistematica degli artt. 1, 3 e 4 Cost.<sup>88</sup>] all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese”;

---

<sup>85</sup> Cfr., in argomento, **F. ONIDA**, *Il problema dei valori nello Stato laico*, in M. TEDESCHI (a cura di), *Il principio di laicità nello stato democratico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996, p. 83 ss.

<sup>86</sup> Doveroso il rinvio a **C. SCHMITT**, *La tirannia dei valori. Riflessioni di un giurista sulla filosofia dei valori*, a cura di G. GURISATTI, Adelphi, Milano, 2008.

<sup>87</sup> Come evidenziato da **S. DOMIANELLO** (in “dialogo interdisciplinare” con) **A. MORELLI**, *Alle radici della laicità civile e della libertà confessionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., aprile 2007, p. 6, le «scelte dei metodi procedurali, né più né meno delle scelte operate nella sede applicativa di quei metodi, consistono anch'esse, inevitabilmente, in scelte di valori sostanziali, con l'unica significativa differenza che i valori posti a fondamento di procedure metodologiche, dovendosi ritenere valori posti per così dire *alla partenza* invece che *all'arrivo* dell'applicazione di un metodo, cioè valori esprimenti regole *d'input* anziché *d'output* delle procedure, potranno ritenersi soddisfatti dalla semplice osservanza del metodo applicato, indipendentemente dai risultati che l'applicazione di quel metodo riuscirà a conseguire in termini di “qualità” assiologiche garantite al sistema» (corsivo dell'A.).

<sup>88</sup> Cfr., sul punto, **P. CONSORTI**, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Laterza, Bari-Roma, 2020, p. 40 ss., per il quale l'art. 4, secondo comma, Cost. “[i]ndividua [...] un principio di carattere valoriale, che non immagina il lavoro solo in quanto funzionale al



questi parametri, insieme ad altri, costituiscono premesse indispensabili affinché tutti possano concorrere al “progresso materiale o spirituale della società”, ritrovando, anche a fronte di posizioni ideologico-religiose contrapposte, una soluzione di “pratica concordanza”<sup>89</sup>, in grado di garantire il ‘bene comune’.

Il termine progresso, infatti, costituisce “un singolare collettivo che riunisce numerose esperienze in una sola espressione”<sup>90</sup>, presupponendo la possibilità di individuare un “senso nucleare del principio organizzativo fondamentale di un’epoca della società”<sup>91</sup>, cui ispirare l’interpretazione delle leggi. In assenza di un sostrato assiologico (anche minimo) comune, invero, una società non può sopravvivere in armonia, nel solco del dialogo; allo stesso tempo, tuttavia, senza pluralismo non può esservi “progresso”, dal momento che il cambiamento presuppone un confronto aperto tra posizioni (anche) divergenti dal punto di vista valoriale. Servirebbe allora reperire un punto di equilibrio tra le istanze di unità e rinnovamento del diritto, al fine di garantire la ‘vitalità’ di un ordinamento giuridico che, se eccessivamente rigido, rischia di spezzarsi come un ‘ramo secco’, ma se eccessivamente ‘liquido’, rischia di perdere il suo ruolo costitutivo come strumento di ‘conservazione’ della società<sup>92</sup>.

---

conseguimento di garanzie retributive, ma lo apprezza come strumento di affermazione della dignità personale e quale strumento di partecipazione sociale”.

<sup>89</sup> G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., p. 15.

<sup>90</sup> R. KOSELLECK, *Progresso e decadenza* (2006), cit., p. 62.

<sup>91</sup> Cfr. M. BARCELLONA, *Critica del nichilismo giuridico*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 66, per il quale c’è sempre un “senso” sociale contingente che consente di strutturare il diritto come sistema.

<sup>92</sup> Secondo S. ROMANO, *Diritto (funzione del)* (1944), in ID., *Frammenti di un dizionario*, cit., p. 113 s., se è vero che al diritto non può non assegnarsi “una funzione che potrebbe anche dirsi conservatrice”, un ordinamento giuridico, “a meno che non sia del tutto malcostruito, [...] ha sempre la possibilità di rinnovarsi e di far posto a modificazioni anche radicali e profonde della sua struttura e del suo funzionamento”; diversamente, infatti, “esso non sarebbe vitale”. Cfr. sul punto S. BERLINGÒ, *Spazio pubblico e coscienza individuale: l’espansione del penalmente rilevante nel diritto canonico e nel diritto ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 6 del 2014, p. 5, per il quale «[l]a “salvezza” di una società non può consistere nella sua glaciazione, ma nell’attivare strumenti di comunicazione prescrittivi nel quadro di una positiva dinamica, capace di cogliere e favorire la massima convergenza possibile, in ogni momento dato, di tutti gli impulsi etici vitali e presenti nella società».